



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n.245 TFT 24 del 18 maggio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Riunione del giorno 18 maggio 2021

Partecipa il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta

Procedimento n. 531/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Pol. D. Megara Augusta;

sig. Acquaviva Rosario (Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Pol. D. Megara Augusta);

sigg. Baudo Giovanni Andrea, Claro Cesar Guilherme, Coronella Alessandro, Guagliardo Gerard Andrè, Lapedota Gabriele, Marletta Marco, Rizza Rosario, Molone Giovanni, Mura Antonio e Passanisi Giuseppe, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C1 stagione sportiva 2019/2020.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 01/03/2021 proc. 9483/312 pfi/20/21 MDL/pe, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate. Risulta tuttavia depositata in atti una memoria difensiva inoltrata alla Procura Federale il 30.1.2021.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Pol. D. Megara Augusta.;

l'inibizione di mesi cinque a carico del Presidente deferito sig. Acquaviva Rosario;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Baudo Giovanni Andrea, Claro Cesar Guilherme, Coronella Alessandro, Guagliardo Gerard Andrè, Lapedota Gabriele, Marletta Marco, Rizza Rosario, Molone Giovanni, Mura Antonio e Passanisi Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminata la memoria difensiva inoltrata alla Procura Federale dal difensore della società deferita in data 30.1.2021 e la memoria difensiva inoltrata a questo Tribunale in data 12.5.2021, rileva che i certificati medici ivi allegati e relativi a tutti i calciatori deferiti, sono stati rilasciati tutti tra il novembre e il dicembre del 2019 e quindi successivamente al 21/09/2019, data di inizio del Campionato Regionale Calcio a 5 serie C1 S.S. 2019-2020.

Ne deriva pertanto la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare iniziali della stagione sportiva 2019/2020 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come

imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*
In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento come da dispositivo dovendosi tenere conto che la mancanza della relativa certificazione medica è limitata solo al periodo settembre-ottobre della stagione sportiva 2019/2020

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Pol. D. Megara Augusta.;
l’inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Acquaviva Rosario;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Baudo Giovanni Andrea, Claro Cesar Guilherme, Coronella Alessandro, Guagliardo Gerard André, Lapedota Gabriele, Marletta Marco, Rizza Rosario, Molone Giovanni, Mura Antonio e Passanisi Giuseppe.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 532/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Pol. Giardinellese;
sig. Vitale Salvatore Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. Pol. Giardinellese);
sigg. Allal Nabil Ben, Caruso Giovan Battista, Caruso Marco, Catalano Salvatore, Conigliaro Carlo, Cucchiara Giuseppe, Di Maggio Angelo, Di Napoli Gaspare, Di Noto Giuseppe, Leggio Antonio, Oliveri Giovanni, Platano Andrea, Platano Sergio, Ragusa Francesco, Randazzo Manuele, Randazzo salvatore Adriano, Saitta Fabio, Santoro Antonio, Sapienza Vincenzo, Terranova Giacomo, Tocco Giuseppe e Tosco Francesco, calciatori già tesserati per la società’ deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2019/2020.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 05/03/2021 proc. 9620/315 pfi/20/21 MDL/pe, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l’inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva.

Fissata l’udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Pol. Giardinellese; l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Vitale Salvatore; squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Allal Nabil Ben, Caruso Giovan Battista, Caruso Marco, Catalano Salvatore, Conigliaro Carlo, Cucchiara Giuseppe, Di Maggio Angelo, Di Napoli Gaspare, Di Noto Giuseppe, Leggio Antonio, Oliveri Giovanni, Platano Andrea, Platano Sergio, Ragusa Francesco, Randazzo Manuele, Randazzo salvatore Adriano, Saitta Fabio, Santoro Antonio, Sapienza Vincenzo, Terranova Giacomo, Tocco Giuseppe e Tosco Francesco.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2019/2020 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Pol. Giardinellese; l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Vitale Salvatore; ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Allal Nabil Ben, Caruso Giovan Battista, Caruso Marco, Catalano Salvatore, Conigliaro Carlo, Cucchiara Giuseppe, Di Maggio Angelo, Di Napoli Gaspare, Di Noto Giuseppe, Leggio Antonio, Oliveri Giovanni, Platano Andrea, Platano Sergio, Ragusa Francesco, Randazzo Manuele, Randazzo salvatore Adriano, Saitta Fabio, Santoro Antonio, Sapienza Vincenzo, Terranova Giacomo, Tocco Giuseppe e Tosco Francesco.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 533/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Misterbianco (già A.S.D. Calcio Belpasso);
sig. Diolosa Agatino (Presidente della società A.S.D. Misterbianco già A.S.D. Calcio Belpasso);
sigg. Calvino Kevritt, Crisafulli Salvatore, Egitto Kevin Emanuele, Giustolisi Giuseppe, Litteri Filippo Marco, Mazzola Ennio Oreste, Micalizzi Michael, Nicolosi Salvatore, Pecorino Antonio, Ruggeri Piero, Sciuto Gabriele, Scoglio Thomas, Scordo Enrico Maria Angelo, Virgillito Alfredo e Zanghì Marco, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2019/2020.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 08/03/2021 proc. 9664/338 pfi/20/21 MDL/ps, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate. Risulta tuttavia depositata in atti una memoria difensiva inoltrata alla Procura Federale nell'interesse di alcuni calciatori deferiti.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Misterbianco (già A.S.D. Calcio Belpasso);

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Diolosa Agatino; squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Calvino Kevritt, Crisafulli Salvatore, Egitto Kevin Emanuele, Giustolisi Giuseppe, Litteri Filippo Marco, Mazzola Ennio Oreste, Micalizzi Michael, Nicolosi Salvatore, Pecorino Antonio, Ruggeri Piero, Sciuto Gabriele, Scoglio Thomas, Scordo Enrico Maria Angelo, Virgillito Alfredo e Zanghi Marco.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti e la memoria difensiva inoltrata alla Procura Federale nell'interesse di alcuni calciatori deferiti (Egitto Kevin Emanuele, Litteri Filippo Marco, Mazzola Ennio Oreste, Micalizzi Michael, Ruggeri Piero, Scoglio Thomas e Scordo Enrico Maria), rileva che i certificati medici ivi allegati e relativi ai predetti calciatori, sono stati rilasciati successivamente al 29/09/2019, data di inizio del Campionato Prima Categoria S.S. 2019-2020.

Ne deriva pertanto la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare iniziali della stagione sportiva 2019/2020 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento come da dispositivo trattandosi di società militante nel campionato di III categoria

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Misterbianco (già A.S.D. Calcio Belpasso);

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Diolosa Agatino;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Calvino Kevritt, Crisafulli Salvatore, Egitto Kevin Emanuele, Giustolisi Giuseppe, Litteri Filippo Marco, Mazzola Ennio Oreste, Micalizzi Michael, Nicolosi Salvatore, Pecorino Antonio, Ruggeri Piero, Sciuto Gabriele, Scoglio Thomas, Scordo Enrico Maria Angelo, Virgillito Alfredo e Zanghi Marco.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 534/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Gela Calcio S.R.L.S.;

sig. Paradiso Cristian (Presidente all'epoca dei fatti della società Gela Calcio S.R.L.S.);
sigg. Barone Valerio Pio, Blundo Marco, Brancacci Rosario Manolo, Calabrese Michele, Castania Nunzio, Cirignotta Virgilio, Diop Bassirou, Drammah Omar, Famà Antonio, Genovese Daniele Antonio, Lucini Francesco, Messina Ignazio Alessandro, Palazzo Maurizio Orazio, Pandolfo Gianluca, Pingo Paolo, Rodoti Fabio, Smecca Luigi, Smecca Nicolò, Solarino Simone Rosario, Tandurella Davide Giacomo, Vullo Giuseppe, Zappulla Luca Antonino, Zarba Aleandro e Zuppardo Nicola, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2019/2020.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 08/03/2021 proc. 9653/356 pfi/20/21 MDL/pe, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società Gela Calcio S.R.L.S.;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Paradiso Cristian;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Barone Valerio Pio, Blundo Marco, Brancacci Rosario Manolo, Calabrese Michele, Castania Nunzio, Cirignotta Virgilio, Diop Bassirou, Drammah Omar, Famà Antonio, Genovese Daniele Antonio, Lucini Francesco, Messina Ignazio Alessandro, Palazzo Maurizio Orazio, Pandolfo Gianluca, Pingo Paolo, Rodoti Fabio, Smecca Luigi, Smecca Nicolò, Solarino Simone Rosario, Tandurella Davide Giacomo, Vullo Giuseppe, Zappulla Luca Antonino, Zarba Aleandro e Zuppardo Nicola.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2019/2020 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La

produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 350,00 a carico della società Gela Calcio S.R.L.S.;

l'inibizione di mesi 3 a carico del Presidente deferito sig. Paradiso Cristian;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Barone Valerio Pio, Blundo Marco, Brancacci Rosario Manolo, Calabrese Michele, Castania Nunzio, Cirignotta Virgilio, Diop Bassirou, Drammah Omar, Famà Antonio, Genovese Daniele Antonio, Lucini Francesco, Messina Ignazio Alessandro, Palazzo Maurizio Orazio, Pandolfo Gianluca, Pingo Paolo, Rodoti Fabio, Smecca Luigi, Smecca Nicolò, Solarino Simone Rosario, Tandurella Davide Giacomo, Vullo Giuseppe, Zappulla Luca Antonino, Zarba Aleandro e Zuppardo Nicola.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 535/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

S.S.D. Alba Alcamo;

sig. Baldo Marchese (Presidente/amministratore unico all'epoca dei fatti della S.S.D. Alba Alcamo);

sigg. Ammoscato Fabio, Bosco Valerio, Bucu Juan Valentin, Caponetto Francesco Emanuele, Daguanno Ignazio, Galluccio Leonardo Garcia, Gennaro Matteo, Keita Mamady, Kone yaya, Leone Roberto, Magro Federico, Masitto Matteo Riccardo, Milotta Giuseppe, Ndao Elhadji Babou, Niang Elhadji Babacar, Pirrone Michele, Rossano Alessio, Sangiorgio Maurizio, Traore Mohamed Ali e Zongo Tinga Gustavo, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza stagione sportiva 2019/2020.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 12/03/2021 proc. 9852/314 pfi/20/21 MDL/pe, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 600,00 a carico della società S.S.D. Alba Alcamo; l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Baldo Marchese; squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Ammoscato Fabio, Bosco Valerio, Bucu Juan Valentin, Caponetto Francesco Emanuele, Daguanno Ignazio, Galluccio Leonardo Garcia, Gennaro Matteo, Keita Mamady, Kone yaya, Leone Roberto, Magro Federico, Masitto Matteo Riccardo, Milotta Giuseppe, Ndao Elhadji Babou, Niang Elhadji Babacar, Pirrone Michele, Rossano Alessio, Sangiorgio Maurizio, Traore Mohamed Ali e Zongo Tinga Gustavo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2019/2020 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società S.S.D. Alba Alcamo; l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Baldo Marchese; ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Ammoscato Fabio, Bosco Valerio, Bucu Juan Valentin, Caponetto Francesco Emanuele, Daguanno Ignazio, Galluccio Leonardo Garcia, Gennaro Matteo, Keita Mamady, Kone yaya, Leone Roberto, Magro Federico, Masitto Matteo Riccardo, Milotta Giuseppe, Ndao Elhadji Babou, Niang Elhadji Babacar, Pirrone Michele, Rossano Alessio, Sangiorgio Maurizio, Traore Mohamed Ali e Zongo Tinga Gustavo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 536/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Acitrezza Calcio.

Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, co.1-2 del C.G.S. (responsabilità della Società), alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art.2, co. 1-2, C.G.S., il sig. Aleo Giovanni (Presidente e Legale Rappresentante) e i Sigg. Alecci Umberto, Di Giovanni Alessio, Lamagna Riccardo, Longo Francesco, Torrisi Salvatore

(calciatori).

Con nota del 26/02/21 proc. 9431/764 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito la Società suindicata in considerazione del fatto che il Sig. Aleo Giovanni, in proprio e n.q. di Presidente della A.S.D. Acitrezza Calcio, si è avvalso di quanto previsto dall'art.126 C.G.S. definendo in tal modo la propria posizione.

Fissata l'udienza, le parti deferite, ritualmente convocate, sono comparse mediante collegamento da remoto.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Acitrezza Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva:

che in relazione all'accordo raggiunto la Procura Generale dello Sport nulla ebbe a rilevare nei termini;

che in data 22/09/2020 la F.I.G.C. con proprio comunicato ufficiale n.113/AA pubblicava l'accordo ex art.126 C.G.S. intervenuto tra la A.S.D. Acitrezza Calcio e la Procura Federale della F.I.G.C.;

atteso che la F.I.G.C. con proprio comunicato ufficiale n.277/aa del 15/02/2021 ha dato atto della mancata ottemperanza da parte della A.S.D. Acitrezza Calcio dell'accordo intervenuto con la predetta Società;

ritenuto che non è accoglibile l'istanza formulata dal difensore della odierna comparsa con cui lo stesso rinnova l'istanza di accordo tra le parti ex art.127 C.G.S. in quanto inammissibile;

ritenuta la responsabilità della deferita A.S.D. Acitrezza Calcio atteso che i fatti per cui essa fu deferita risultano accertati per avere le parti chiesta l'applicazione delle sanzioni così come da accordi raggiunti con la Procura Federale.

Per quanto sopra deve trovare accoglimento la richiesta formulata dalla Procura Federale come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Acitrezza Calcio.

Il presente provvedimento viene comunicato alla parte deferita e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione della stessa in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 maggio 2021

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA